



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 16 del 04/03/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA NELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI INERENTI L'INSTALLAZIONE DELLA BANDA-LARGA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con nota del 3 marzo 2026, l'Impresa Open Service Group S.r.l. ha richiesto l'emissione di un'ordinanza di divieto di sosta e fermata su ambo i lati per l'esecuzione di lavori di installazione infrastrutture di telecomunicazione - Strategia nazionale banda larga - "Italia 1 Giga" ad opera di FiberCop S.p.A.;

Dato atto dell'autorizzazione al taglio stradale rilasciata dal Comune di Capoterra Settore tecnologico n° 4 del 25/02/2026;

Considerato che per l'esecuzione delle opere è necessario interdire la sosta dei veicoli nelle strade interessate dai lavori;

Considerato che sarà cura della ditta incaricata apporre i cartelli di divieto 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori come previsto Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/1992;

Visti gli artt. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e il relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992);

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Vista La disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa n. 87 del 31/12/2025;

ORDINA

Dal giorno 9 Marzo 2026 fino a fine lavori, l'istituzione temporanea del divieto di sosta e fermata ambi i lati nelle seguenti strade:

- Via Oristano: tratto compreso tra via Sicilia e la via Iglesias;
- Via Iglesias: tratto compreso tra la via Oristano e la via Carbonia;
- Via Sardegna: tratto compreso tra la via Oristano e la via Alghero;
- Via Carbonia (inclusi Vico I e Vico II) tratto compreso tra la via Sicilia e la via Iglesias;
- Via Caprera, dall'intersezione con la via Carbonia;



- Via Tempio: tratto compreso tra la via Carbonia e la via Alghero;
- Via Alghero e Via Gallura: intero tratto interessato;
- Via Logudoro tratto compreso tra la via Oristano e la via 9 Maggio 1955;
- Via 9 Maggio 1955;
- Via Ozieri: tratto compreso tra la via Sicilia e la via Liguria;
- Via Sicilia tratto compreso tra la via Carbonia e la via Ozieri.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone la Ditta provveda:

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;



- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa Open Service Group S.R.L.;

E trasmessa per conoscenza:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| - al Sindaco | Sede; |
| - la Teknoservice | Capoterra; |
| - albo pretorio | Sito istituzionale. |

04/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia